

Una religione civile

di Giorgio Resta

Cosimo Marco Mazzoni

QUALE DIGNITÀ
IL LUNGO VIAGGIO DI UN'IDEApp. VIII-128, € 18,
Olschki, Firenze 2019

cruciali possono qui essere brevemente indicate.

Si pensi alla dichiarazione di genitorialità alle autorità italiane di un bambino nato per surrogazione di maternità all'estero da parte di committenti italiani che in Italia non avrebbero potuto farvi ricorso perché la surrogazione è punita come reato. Di fronte all'atto di ribellione degli aspiranti genitori nei confronti di una legge sentita come ingiusta, le nostre corti interpretano le norme sulle false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità di altri e sull'alterazione di stato in maniera tale da incorporare il loro dissenso e li assolvono.

Sempre in relazione a una questione di iscrizione all'anagrafe, questa volta riguardante i richiedenti asilo, si pensi a come non solo alcuni sindaci, ma anche alcuni tribunali del paese abbiano reagito al divieto contenuto nel primo decreto Salvini assecondando le proteste di coloro che trovano incivile negare diritti primari a chi è in attesa di una risposta sul proprio status di rifugiato e abbiano vanificato per via interpretativa quella proibizione.


Ma in quali casi le ragioni di chi disobbedisce diventano rilevanti per il giudice che, come dice Livio Pepino, per essere un giudice moderno e, soprattutto, un buon giudice "deve incorporarle, vivendo sulla sua pelle la connessa contraddizione"? Le domande di giustizia alternativa possono essere le più varie osserva, infatti, Nello Rossi: quelle dei testimoni di Geova di non trasfondere il sangue ai propri figli in caso di necessità, o quelle di chi non vuole pagare le tasse, magari perché è contrario a che i soldi pubblici vengano usati per acquistare gli F35. Come stabilisce il giudice se la richiesta di giustizia che proviene dal basso è ragionevole o meno e quindi tale da dover essere incorporata nella sua decisione? Ma, soprattutto, quando soddisfatta in tutto o in parte le ragioni del disobbediente, il giudice non finisce per sostituirsi al legislatore, solo organo legittimato in democrazia a operare le scelte di giustizia?

Si tratta di uno dei nodi più difficili da sciogliere in un'era di conquistata consapevolezza che il giudice non opera mai come mera bocca della legge. Se attraverso la sua attività interpretativa egli svolge un compito non soltanto dichiarativo, ma anche attributivo di senso alla lettera della norma che interpreta, il problema della sua legittimazione a contribuire alla creazione delle regole che ci governano si pone infatti con forza. Sta forse qui il vero dilemma che Nello Rossi e Livio Pepino vivono fino in fondo attraverso la rilettura della tragedia sofoclea, trasmettendo al lettore tutta la carica di dubbi e di passioni che l'attività del giudicare comporta.

elisabetta.grande@uniupo.it

E. Grande insegna sistemi giuridici comparati all'Università del Piemonte Orientale

Scrivere un libro sulla dignità è impresa ardua. Intorno a questa idea si sono stratificati nel corso dei secoli significati diversi, talora persino contraddittori, si da rendere il contenuto semantico della locuzione "dignità umana" tanto ricco, quanto difficilmente decifrabile. Non a caso si ripete spesso che, mentre è possibile identificare un nucleo minimo di ipotesi in cui è dato ravvisare, con ragionevole certezza, forme di mortificazione della dignità umana, quando si abbandoni la prospettiva della demarcazione in negativo, e ci si arrischi a definire in positivo l'esatto contenuto di tale concetto, le difficoltà e gli ostacoli che si parano dinanzi sono scoraggianti. Dedicare un'intera ricerca alla dignità, parola oggi tanto "osannata" quanto "dileggiata", può quindi apparire un proposito temerario. Non si tratta, tuttavia, di un'operazione oziosa, soprattutto quando a cimentarsi con un compito così delicato sia un giurista do-



diffuso processo di *Verrechtlichung* – espressione tedesca più precisa, e meno inelegante, della nostra "giuridificazione" – della dignità, che da canone etico e concetto filosofico è divenuto precetto munito di immediata cogenza, tanto nelle relazioni verticali tra singolo individuo e potere pubblico, quanto nei rapporti orizzontali tra soggetti privati. Le ragioni sono molteplici ed hanno a che fare, ad un livello più profondo, con i lasciti del totalitarismo e con l'incedere impetuoso di un'innovazione tecnologica che mina nel profondo le strutture portanti della natura umana, e, più in superficie, con il successo ariso al costituzionalismo dei diritti e con l'alterazione degli equilibri tradizionali tra potere legislativo e potere giudiziario. Sta di fatto che la dignità è divenuta, come ha scritto il costituzionalista tedesco Josef Isensee, la "religione civile" della società secolarizzata e gli ordinamenti giuridici hanno assecondato una siffatta evoluzione, collocando tale clausola al

vertice del sistema (un riferimento per tutti: l'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Ciò segna un mutamento profondo del quadro di riferimento, poiché nel momento in cui la dignità riceve veste normativa e si connota come parametro funzionale alla


modulazioni e sottratto a bilanciamento nell'ipotesi di conflitto con altri diritti. Mazzoni avverte, invece, che "dignità non è concetto ecumenico, generale, e neppure principio assoluto. Il suo valore poliseno è sempre stato collocato in diretto rapporto all'ambiente sociale, alle situazioni economiche, alle posizioni personali, persino ai sentimenti delle persone, infine alla storia". Di qui una riflessione tesa a enucleare le (non facili) relazioni intercorrenti tra la dignità e altri complessi valori, quali la giustizia, l'identità, l'uguaglianza, la libertà.

Il filo rosso del discorso è costituito dall'antitesi tra due irriducibili visioni della dignità, che percorrono il pensiero occidentale e riemergono carsicamente nelle varie applicazioni giuridiche: la prospettiva della dignità come "dotazione", ossia come valore innato e preesistente al soggetto (*Mitgifttheorie*); e quella della dignità come "prestazione", ossia come risultato da realizzare e da conservare (*Leistungsbeorie*). Operare per l'una o per l'altra concezione ha conseguenze oggettivamente importanti, atteso che la prima mette in esponente l'idea della dignità come limite (potenzialmente opponibile allo stesso soggetto interessato, come nel famoso caso del "lancio dei nani") ed è predicabile anche in relazione a individui non ancora nati o già deceduti, mentre la seconda – che l'autore mostra di prediligere – enfatizza, da un lato, il legame con l'identità e la libera costruzione della propria personalità e, dall'altro, l'obbligo dei poteri pubblici (e dello stato sociale) di realizzare tutte le precondizioni materiali e istituzionali necessarie per un effettivo adempimento della "promessa" della dignità.

Il contributo che queste pagine apportano alla chiarezza dell'argomentazione in materia è indubbio, come pure sono estremamente utili gli spunti finali relativi all'esigenza di superare l'antropocentrismo imperante e riequilibrare i rapporti fortemente asimmetrici che la specie umana ha istituito con il mondo della natura. Se si dovessero indicare due itinerari che la ricerca lascia aperti e che meriterebbero di essere ulteriormente sondati, il pensiero cadrebbe da un lato sulle mutevoli declinazioni che il precetto di dignità assume nelle diverse tradizioni giuridiche del mondo (un registro orizzontale, dunque, in aggiunta a quello verticale prescelto dall'autore), e dall'altro sul modo in cui le applicazioni della tecnologia – in particolare, ma non solo, dell'intelligenza artificiale – stanno gradualmente alterando la percezione e loggettiva consistenza del valore di umana dignità. Si tratta, all'evidenza, di un cammino ancora più arduo di quello sapientemente percorso nel volume qui recensito e che purtroppo non potrà più trovare nell'intelligenza e nella cultura di persone come Cosimo Mazzoni e Stefano Rodotà un sicuro e laico punto di riferimento.

giorgio.resta@uniroma3.it

G. Resta insegna diritto comparato all'Università di Roma 3



Antonio Ventura, Il circo di Berna e Pablo, Donzelli 2012.

tato di sensibilità e cultura, quale è stato Cosimo Marco Mazzoni.

La dignità è infatti divenuta un tema ineludibile per la scienza del diritto, non soltanto perché il tessuto connettivo degli ordinamenti giuridici postbellici è fortemente innervato dal riferimento ai valori, e tra questi quello in oggetto assume un rilievo apicale, ma anche perché, nelle formule legislative e nell'esperienza applicativa il dovere di rispetto della dignità acquista sempre più i sembianzi di vera e propria norma giuridica. Si è assistito, in altri termini, a un intenso e sempre più

risoluzione di controversie, discuterle del suo contenuto e delle modalità d'impiego non è più questione d'interesse meramente culturale o filosofico, ma diviene un problema centrale tanto per il giurista teorico quanto per il giurista pratico.

Si comprende, quindi, l'importanza e l'attualità del lavoro di Mazzoni, che non è certo l'unico che si soffermi su questi temi, ma si differenzia dall'ormai corposa letteratura in materia per il taglio inconsuetto della ricerca e per lo spirito intelligentemente critico che la pervade. L'autore non è interessato ad un

"decreto dignità" varato dal precedente governo, come se il legislatore, con un mero tratto di penna, potesse magicamente restituire la dignità a chi un lavoro non l'abbia o l'abbia suo malgrado perduto!). È ciò che egli definisce il "paradosso della dignità", e cioè il cortocircuito derivante dalla circostanza per cui "più se ne accentua il valore di bene sommo dell'essere umano, più se ne svilisce il senso". Il secondo è quello della acritica accettazione di una determinata visione della dignità, quale valore innato e tendenzialmente assoluto, non suscettibile di